

## Lo spionaggio militare e il caso Walter Biot

di **Giancarla Bissattini**

**Sommario. Prima parte: lo spionaggio militare. 1.** Il concetto di segreto militare: definizione e fonti normative. - **2.** La classificazione delle materie. - **3.** Il sindacato del giudice penale sul provvedimento apposito della segretezza o della riservatezza. - **4.** Cenni alle singole fattispecie incriminatrici connesse al segreto nel Codice Penale comune. - **5.** Cenni alle singole fattispecie incriminatrici connesse al segreto militare nel Codice Penale militare. - **6.** Il reato di c.d. spionaggio militare. - **7.** Tecniche di spionaggio e loro evoluzione. - **7.1** Crittografia. - **7.2** Steganografia. **7.3** Agenti dormienti - **7.4** Microfotografia. - **7.5** Intercettazioni e intercettazioni radio. - **7.6** Disinformazione e propaganda. - **7.7** Ricognizione aerea e satellitare. **Seconda parte: analisi giurisprudenziale del caso Walter Biot. 1.** La doppia giurisdizione. - **2.** Il caso Biot nella giurisdizione militare. - **3.** Il caso Biot nella giurisdizione ordinaria.

### PRIMA PARTE: LO SPIONAGGIO MILITARE

#### 1. Il concetto di segreto militare: definizione e fonti normative.

Il segreto militare è definibile come un vincolo giuridico che vieta la diffusione di notizie o comunque informazioni la cui conoscenza potrebbe rivelarsi dannosa per gli interessi militari di un Paese.

Costituisce l'oggetto giuridico della tutela di specifiche norme incriminatrici della legge penale militare ed è una *species* del più ampio concetto di segreto di Stato (unitamente al segreto c.d. politico).

La norma di riferimento in merito alla definizione e limiti del segreto militare era originariamente il R.D. 11 luglio 1941 n. 1161 ("*Norme relative al segreto militare*"), disposizione abrogata dall'art. 2268 c. 197 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Nel Regio Decreto, il legislatore distingueva chiaramente il segreto militare ed il segreto politico, tutelandoli mediante le apposite fattispecie penali, rimettendo agli organi governativi la determinazione delle singole ipotesi di segreto.

Non vi erano dunque delle specifiche indicazioni in ordine alle informazioni segrete: la materia era nelle mani dell'Esecutivo che godeva di ampia discrezionalità in merito.

Nel 1977 la L. del 24 ottobre, n. 801, regolamentava in maniera più completa la disciplina del segreto, definendo espressamente il concetto di segreto di Stato, nel quale confluivano le nozioni di segreto politico e militare, con il fine ultimo di delimitare la discrezionalità dell'Esecutivo, individuando specificatamente l'oggetto del segreto.

L'art. 12 della legge identificava ed individuava l'oggetto di segreto di Stato, ossia:

- a) Le notizie la cui diffusione è idonea a recare danno all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alla sua preparazione e difesa militare;
- b) Le notizie la cui diffusione è idonea a pregiudicare la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a fondamento dello Stato.

Vedremo che, nelle leggi successive, tali concetti verranno a coincidere con quelli di sicurezza c.d. esterna ed interna dello Stato.

Nella succitata normativa veniva altresì disciplinato l'atto di apposizione, atto amministrativo con cui lo Stato appone il vincolo del segreto.

Veniva altresì citato l'atto di opposizione, ossia l'atto con cui lo Stato conferma la sussistenza del segreto.

Non veniva espressamente citato il segreto militare, come *species* del segreto.

L'art. 2268 c. 197 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 rinvia alle disposizioni normative previste dalla l. 124/2007.

Il rinvio alla predetta legge è esplicitato dall'art. 235 D.lgs. 66/2010 *"Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009 n. 8"*.

La legge 3 agosto 2007, n. 124 è nota come riforma dell'*intelligence* italiana.

È intervenuta nell'ordinamento creando un sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ponendo i servizi sotto il controllo del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale compete la nomina di direttori e vicedirettori di ciascuna agenzia, contestualmente emanando ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica<sup>1</sup>.

La sua emanazione determinò un'importante riorganizzazione degli uffici e delle agenzie di spionaggio, prima distinte in SISMI (Servizio Informazioni e Sicurezza Militare, dipendente dal Ministero della Difesa) e SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, dipendente dal Ministero dell'Interno) e dopo suddivise in *"esterne"* e *"interne"*.

Sono infatti state create due nuove agenzie: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), superando la tradizionale distinzione della competenza dei servizi tra civile e militare, adottando un regime di competenza territoriale.

La legge è intervenuta – ai fini che qui ci interessano – a riformare la nuova disciplina del segreto di Stato, che può coprire *"documenti, notizie, attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato"*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 3 legge 3 agosto 2007, n. 124.

<sup>2</sup> Art. 39 legge 3 agosto 2007, n. 124.

Vengono creati quattro ambiti di protezione e nello specifico il segreto militare, la tutela della sicurezza interna dello Stato<sup>3</sup>, la tutela della sicurezza esterna<sup>4</sup>, la tutela delle relazioni con altri Stati<sup>5</sup>.

Importante fare un cenno al principio della *"concreta offensività"* della violazione della segretezza di tali notizie, ossia la necessità che vi sia una lesione concreta delle finalità tutelate dalla norma<sup>6</sup>.

Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 disciplina i criteri per l'individuazione delle *"notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato..."*.

L'art. 3 indica le materie che devono considerarsi sottoposte a segreto militare e le enumera, specificandole.

In particolare, sono da considerarsi tali quelle attinenti a materiale o avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato; le operazioni militari in progetto o in atto; l'ordinamento e la dislocazione delle Forze Armate (sia in tempo di pace che di guerra); l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze Armate; i metodi e gli impianti di comunicazione, ricetrasmisione ed elaborazione dei segnali; mezzi e organizzazione di trasporti, dotazioni, scorte, commesse di materiale.

Il comma 1 definisce il concetto di *"danno grave"*, che si può evincere dalle *"conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati"*, a condizione che derivi un *"pericolo attuale"* a uno o più *"supremi interessi dello Stato"* (in ossequio al già citato principio di offensività).

Al secondo comma, tuttavia, considera sufficiente anche una semplice messa in pericolo di tali interessi.

Ciò assume rilevanza nella disciplina della fattispecie del tentativo.

Questo sembrerebbe mirare a ricomprendere sotto l'egida del segreto anche le notizie la cui diffusione presenterebbe una mera e astratta idoneità lesiva.

Particolare rilevanza ha il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, che verrà analizzato nel paragrafo successivo in quanto attiene alla classificazione delle materie in punto segretezza.

## **2. La classificazione delle materie.**

Come accennato nel precedente paragrafo, il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, nei suoi allegati, esplicita la classificazione della segretezza degli atti.

Il potere di segretazione deriva – secondo la dottrina maggioritaria – dagli artt. 52 e 54 Cost., che attribuiscono all'Esecutivo il *"potere"* di limitare la diffusione delle informazioni

<sup>3</sup> Attiene alla difesa di fondamentali strutture interne dello Stato.

<sup>4</sup> Attiene a notizie la cui diffusione potrebbe facilitare aggressioni – anche solo ipotetiche – al Paese da parte di Stati o forze esterne.

<sup>5</sup> C.d. *"segreto diplomatico"*, relativo alla diffusione di notizie che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dello Stato in rapporto ad altri Stati.

<sup>6</sup> Art. 39 c. 3 legge 3 agosto 2007, n. 124.

se ciò serve per prevenire minacce e pericoli per la sicurezza esterna ed interna dello Stato.

Gli atti possono essere segretissimi, segreti, riservatissimi, riservati.

Relativamente ad ogni classificazione, vengono riportate nel Decreto le materie attinenti. La classificazione delle materie assume la funzione di *"assicurare la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica."*

È definito *"documento classificato"* qualsiasi supporto – materiale o immateriale, analogico o digitale – *"contenente informazioni classificate e, pertanto, protetto con misure di sicurezza fisica o tecnica, quali reti e sistemi informatici omologati"*.

Le singole parti di un documento possono richiedere classifiche differenti: in questo caso, il livello di classifica dell'intero documento è pari almeno a quello della parte con classifica più elevata e avente maggior tutela.

Le classifiche sono attribuite dall'originatore dell'informazione<sup>7</sup>, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa causerebbe alla sicurezza dello Stato.

L'attribuzione della classifica di segretezza è un atto di tipo amministrativo.

L'accesso ad una informazione classificata è consentito ai soli soggetti che abbiano necessità di conoscerla in ragione dell'incarico e/o dell'attività da svolgere; per le informazioni classificate *"RISERVATISSIMO"*, *"SEGRETO"* e *"SEGRETISSIMO"* i soggetti autorizzati devono essere muniti di appropriata abilitazione di sicurezza, nonché aver ricevuto la prevista istruzione alla sicurezza<sup>8</sup>.

La disposizione regolamentare specifica che:

*"La classifica SEGRETISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica.*

*La classifica SEGRETO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica.*

*La classifica RISERVATISSIMO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica.*

*La classifica RISERVATO è attribuita a informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica"*<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> I soggetti ai quali è conferito il potere di attribuire una classifica di segretezza, in qualità di originatori dell'informazione, sono le Pubbliche Autorità e gli operatori economici, in possesso di abilitazione di sicurezza industriale, che fanno parte dell'Organizzazione nazionale di sicurezza.

<sup>8</sup> Portale UCSE, Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, Ufficio Centrale per la Segretezza.

<sup>9</sup> Art. 4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 7 del 12 giugno 2009 *"Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei*

Le classifiche di segretezza vengono attribuite in relazione al livello di "sensibilità" delle informazioni, documenti, atti, attività o cose cui sono apposte, da valutarsi in relazione al "danno" agli interessi dello Stato che la relativa diffusione non autorizzata potrebbe comportare e, a tenore dell'art. 42, co. 1, L. 3 agosto 2007, n. 124, "sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali".

Attraverso l'apposizione di una classifica, specie se di elevato livello, viene assicurata alle informazioni sensibili ai fini della sicurezza nazionale una tutela anticipata, in grado di ridurre il rischio di disvelamenti dannosi per gli interessi fondamentali della Repubblica. L'articolo 42 della citata legge n. 124 del 2007 prevede che "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica".

Va rilevato che "la declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri".

Quanto alle cause di estinzione della segretezza, viene ricompresa anche l'improvvisa notorietà della notizia, che diventa di pubblico dominio raggiungendo un numero indeterminato di persone<sup>10</sup> (per esempio tramite la pubblicazione su organi di stampa a seguito di una fuga di notizie o di particolari avvenimenti).

Non è sufficiente che tale notizia venga rivelata a soggetti non legittimati, ma è necessario che venga a conoscenza di un numero indeterminato di persone che rende "non più possibile contare sulla conoscenza del fatto, destinato a rimanere segreto, limitatamente alla sfera di persone autorizzate ad averne notizia"<sup>11</sup>.

Ne deriva che sarà dunque esclusa la responsabilità penale nel caso di rivelazione di notizie che, divenendo di pubblico dominio, abbiano ormai perso il proprio carattere di segretezza.<sup>12</sup>

Il D.P.C.M. 7/2009 prevede un elenco di materie di cui è vietata la divulgazione, che sono attinenti a<sup>13</sup>:

"- addestramento e preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attività istituzionali;

- relazioni con Organi informativi di altri Stati;

- infrastrutture e poli operativi e logistici, l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto, nonché di

---

criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica".

<sup>10</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, 1981, pag. 211.

<sup>11</sup> A. Crespi, *La tutela penale del segreto*, Ed. G. Priulla, 1952, pag. 48.

<sup>12</sup> C. Ass. App. Roma, 20 dicembre 1978, in *Giur. Mer*, 1979, p. 639 ss.

<sup>13</sup> E. Tizzani, *I reati di spionaggio, spionaggio militare e rivelazione di segreti militari*, in *Rassegna della Giustizia Militare*, n. 6 del 2018.

*elaborazione dati, appartenenti al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;*

*- armamento, equipaggiamento, veicoli, mezzi e materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, nonché alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;*

*- materiali o quanto possa interessare l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;*

*- metodi ed impianti di comunicazione e sistemi di captazione dei segnali per le Forze armate”.*

Anche l'allegato al R.D. 1161/41, al quale rinvia la medesima disposizione, individua ulteriori settori di interesse:

*“1. - Ordinamento e dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra.*

*2. - Efficienza ed impiego delle Forze armate.*

*3. - Preparazione delle Forze armate.*

*Programmi degli apprestamenti militari terrestri; programmi navali ed aeronautici; caratteristiche del progetto; costruttive, di armamento, di allestimento e funzionamento dei mezzi.*

*4. - Metodi ed impianti di comunicazione per le Forze armate.*

*Tecnica dei sistemi per le comunicazioni radiotelegrafiche, radiogoniometriche, radiofoniche, con segnali ottici e con mezzi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.*

*5. - Mezzi ed organizzazione dei trasporti.*

*Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico.*

*6. - Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate.*

*Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare.*

*7. - Fortificazioni, basi ed impianti delle Forze armate.*

*Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali).*

*8. - Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.*

*Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del paese perché adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di amministrazioni militari.*

*9. - Mobilitazione militare e civile.*

*Leva: disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle forze armate, consistenza delle forze in congedo, loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione, predisposizioni riguardanti speciali assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo.*

10. - *Pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio.*

*Argomenti tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione.*

11. - *Pensiero ed attività del governo.*

*Direttive, ordinamenti ed attività del regio governo nelle trattative internazionali".*

Non ultimo, il DPCM 6 novembre 2015, n. 5, recante "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato, delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*" prevede anche la categoria delle "*informazioni non classificate controllate*", comunque sottoposte a misure minime di protezione, ed ha inoltre introdotto, a tutela del patrimonio strategico nazionale, la categoria delle "*informazioni a diffusione esclusiva*", riconoscibili dall'indicazione "*ESCLUSIVO ITALIA*": tali informazioni possono essere conosciute dai soli soggetti in possesso di cittadinanza italiana.

Va rilevato altresì che, in ambito internazionale, ogni Paese ha la sua classificazione.

Le classifiche sono sottoposte a comparazione, in modo da assicurare unitarietà alla disciplina della segretezza delle notizie.

La materia viene in evidenza anche in relazione all'appartenenza dell'Italia alle Organizzazioni internazionali, quali la NATO e l'Unione Europea.

In particolare, l'adesione dell'Italia ai trattati istitutivi di tali organizzazioni comporta l'accettazione della relativa disciplina dei documenti classificati.

Le informazioni classificate originate all'interno delle predette organizzazioni internazionali sono contraddistinte, oltre che dalla classifica di segretezza, anche da una qualifica di sicurezza che individua l'Ente o l'Organismo che le ha prodotte ed al quale appartengono<sup>14</sup>.

Di seguito vengono riportate le tabelle di comparazione relativamente alle classifiche di segretezza ed alle qualifiche di sicurezza.

---

<sup>14</sup> Portale UCSE – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

## Tabella di comparazione CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

Chiudi

Italia	USA	UK	Francia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TOP SECRET	TRÈS SECRET DÈFENSE
SEGRETO	SECRET	SECRET	SECRET DÈFENSE
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	NO NATIONAL EQUIVALENT <sup>1</sup>	CONFIDENTIAL DÈFENSE
RISERVATO	NO NATIONAL EQUIVALENT	OFFICIAL SENSITIVE <sup>2</sup>	NO NATIONAL EQUIVALENT

**Nota 1:** Il Regno Unito si impegna a proteggere le informazioni nazionali classificate "RISERVATISSIMO" e quelle degli altri Paesi/Organismi internazionali classificate "CONFIDENTIAL", alla stregua di informazioni classificate "UK SECRET".

**Nota 2:** Il Regno Unito si impegna a proteggere le informazioni nazionali classificate "RISERVATO" tramite caveat che fornisce protezione sul territorio UK alle informazioni internazionali classificate "RISERVATO" e "RESTRICTED".

## Tabella di comparazione QUALIFICHE DI SICUREZZA

Chiudi

NATO	UE
COSMIC TOP SECRET	TRÈS SECRET EU / EU TOP SECRET
NATO SECRET	SECRET UE / EU SECRET
NATO CONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL UE / EU CONFIDENTIAL
NATO RESTRICTED	RESTREINT UE / EU RESTRICTED

**NB:** la dicitura NATO UNCLASSIFIED apposta sui documenti NATO non classificati NON è una classifica di segretezza, ma garantisce comunque un regime minimo di protezione (non divulgabilità).

### 3. Il sindacato del giudice penale sul provvedimento apposito della segretezza o della riservatezza.

In giurisprudenza è alquanto dibattuta la questione attinente all'efficacia dei provvedimenti che qualificano – o per meglio dire classificano – una notizia.

In particolare, ai fini rilevanti in sede processuale, la giurisprudenza ha più volte dovuto delineare il perimetro entro il quale il Giudice penale può esercitare un potere di controllo sull'atto impositivo del vincolo di non conoscibilità impresso dall'Autorità competente.

Affinché possa essere ritenuto o meno sussistente l'elemento oggettivo del reato, in sostanza, occorre accertare il carattere segreto o riservato della notizia.

Occorre verificare di volta in volta se si può legittimamente ritenere la notizia segreta o riservata, e come tale coperta da tutela.

Il Giudice deve compiere tale accertamento tenuto conto dei requisiti c.d. positivi e c.d. negativi.

*"Tra i requisiti positivi vi è l'inerenza dell'atto di apposizione della segretezza o della riservatezza dell'Autorità ai beni essenziali per la conservazione dell'architettura politico-istituzionale dello Stato, specificamente indicati oggi dall'art. 39, co. 1, L. 3 agosto 2007, n. 124, e l'idoneità della diffusione della notizia segreta o riservata a provocare un concreto pregiudizio a detti interessi.*

*Tra i requisiti negativi, invece, vi è la non eversività dei fatti oggetto di segreto o di divieto di divulgazione"<sup>15</sup>.*

La legalità dell'atto di qualificazione è presupposto essenziale per la configurazione del reato e dovrà dunque avere una certa pregnanza e precisione.

Nel caso che verrà esaminato nella seconda parte dell'elaborato, tale questione ha particolare rilevanza, in quanto se taluni atti devono rimanere segreti non si vede come possano essere portati all'attenzione dell'organo giudicante senza violare proprio quell'esigenza di segretezza che si deve tutelare.

A tal proposito la giurisprudenza rassicura:

*"In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, l'attinenza ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato dei documenti divulgati dall'imputato, non ostensibili processualmente, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne illustrino gli ambiti di inerenza, pur senza disvelare il contenuto specifico delle informazioni"<sup>16</sup>.*

#### **4. Cenni alle singole fattispecie incriminatrici connesse al segreto nel Codice Penale comune.**

La vigente disciplina codicistica dei delitti contro il segreto di Stato, nelle sue accezioni anche di penale e militare, è stata strutturata distinguendo le condotte di "procacciamento" e "rivelazione".

---

<sup>15</sup> A. F. Vigneri, *Segreto di stato e sicurezza nazionale. Fra diritto penale e legislazione di intelligence*, tesi Università Studi di Palermo, AA 2021-2022.

<sup>16</sup> Cass. pen., I Sez. Sent. 27 marzo 2025, n. 12096 su [pluribusdiritto24](https://www.pluribusdiritto.it).

Per quanto riguarda la prima categoria, occorre segnalare gli artt. 256<sup>17</sup>, 257<sup>18</sup> e 258<sup>19</sup> c.p., mentre per ciò che concerne la rivelazione occorre esaminare gli artt. 261<sup>20</sup> e 262<sup>21</sup> c.p.

---

<sup>17</sup> Art. 256 c.p. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato: *“Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.*

*Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.*

*Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.*

<sup>18</sup> Art. 257 c.p. Spionaggio politico o militare: *“Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.*

*Si applica la pena di morte:*

*1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;*

*2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.*

<sup>19</sup> Art. 258 c.p. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione: *“Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.*

*Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.*

<sup>20</sup> Art. 261 c.p. Rivelazione di segreti di Stato: *“Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.*

*Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.*

*Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.*

*Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso”.*

<sup>21</sup> Art. 262 c.p. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione: *“Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.*

*Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.*

Sono dunque previste e punite le seguenti condotte:

il procacciamento di notizie segrete; il procacciamento di notizie riservate; lo spionaggio di notizie segrete; lo spionaggio di notizie riservate; la rivelazione di notizie segrete con o senza scopo di spionaggio; la rivelazione di notizie riservate con o senza scopo di spionaggio; le ipotesi colpose; l'ipotesi minore dello spionaggio indiziario o presunto; l'utilizzazione di segreti di Stato.

Come vedremo nella seconda parte dell'elaborato, è possibile che vi sia una doppia giurisdizione per ciò che concerne la perseguibilità dei reati c.d. comuni e dei reati c.d. militari.

### **5. Cenni alle singole fattispecie incriminatrici connesse al segreto militare nel Codice Penale militare.**

La prima fattispecie punitiva, seguendo l'ordine cronologico del Codice Penale militare di pace, è contenuta nell'art. 85<sup>22</sup>.

Si tratta di un reato esclusivamente militare, in quanto non trova corrispondenza in alcuna previsione di reato comune (neppure nel reato di cui all'art. 255 c.p. che punisce la sottrazione all'autorità di atti, documenti e altre cose che riguardino forza, preparazione e difesa militare, che devono rimanere segreti).

Tale reato riguarda specifiche materie, ossia quelle elencate nell'allegato al R.D. 11 luglio 1941 n. 1161.

Dall'art. 86 c.p.mil.p. in poi, la distinzione che permette l'applicabilità delle norme del Codice Penale "comune" o di quello militare è insita nella valutazione se si tratti di segreto di Stato o segreto militare.

Se la condotta violativa della notizia segreta non attiene al segreto militare ma al segreto di Stato o politico, saranno applicabili le norme del Codice Penale comune anche se il reo è militare in servizio (artt. 256-257 c.p.<sup>23</sup>).

---

*Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena di morte.*

*Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.*

*Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso".*

<sup>22</sup> Art. 85 c.p.mil.p. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato: "Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

*Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione".*

<sup>23</sup> In particolare, la norma di cui all'art. 256 c.p. prevede, come accennato, la condotta di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, mentre la norma di cui all'art. 257 c.p. punisce il reato di spionaggio politico o militare.

Le norme incriminatrici del c.p.mil.p. sono esclusivamente sussidiarie sia dal punto di vista soggettivo (si richiede che il reato sia commesso da militare) sia dal punto di vista oggettivo (in quanto il segreto dev'essere espressamente qualificato come militare).

Nel presente paragrafo verranno esaminate le norme relative al capo II c.p.mil.p. con esclusione della norma di cui all'art. 86 c.p.mil.p., che verrà esaminata più approfonditamente.

L'art. 87 c.p.mil.p.<sup>24</sup> estende la punibilità prevista dal precedente art. 86 anche all'accordo per commettere la rivelazione di cui all'art. 86 (in deroga a quanto stabilito dall'art. 115 c.p.).

L'art. 88 c.p.mil.p.<sup>25</sup> sanziona il procacciamento delle notizie segrete: l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che consiste nel preciso scopo di spionaggio e dunque nell'intento di fornire la notizia ad uno stato estero.

La norma corrispondente nel c.p. comune è l'art. 257.

L'art. 89 c.p.mil.p.<sup>26</sup> punisce il procacciamento delle notizie segrete commesso senza fini spionistici da parte di militare in servizio (è esclusa la punibilità per il militare posto in congedo illimitato).

Il concetto di "procacciamento" impone che la persona non sia destinataria della notizia e che non possa averla appresa per ragioni del proprio ufficio.

È prevista anche l'ipotesi tentata, con la particolarità che la pena è la medesima.

---

<sup>24</sup> Art. 87 c.p.mil.p. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio: *"Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni".*

<sup>25</sup> Art. 88 c.p.mil.p. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio: *"Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione".*

<sup>26</sup> Art. 89 c.p.mil.p. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio: *"Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.*

*Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni".*

L'art. 89-bis c.p.mil.p.<sup>27</sup> attiene ai c.d. reati di "spionaggio indiziario" ed è da leggere in combinato disposto con l'art. 90<sup>28</sup>.

Il primo punisce le condotte prodromiche alla commissione del reato, non ritenendo necessaria che avvenga la rivelazione prevista dal successivo art. 90.

Si punisce anche l'introduzione abusiva o clandestina in luogo militare il cui accesso è vietato per motivi di difesa (nel c.p. è previsto come contravvenzione all'art. 682 c.p.).

La fattispecie dell'art. 90 c.p.mil.p. rende inapplicabile la disposizione precedente, in quanto il procacciamento è punito a prescindere dall'elemento soggettivo, dunque, se taluno pone in essere una condotta descritta dall'art. 90 commette quantomeno un tentativo, il che rende applicabile solo tale norma e non la precedente.

È importante considerare che vi sono stati tre interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 49 del 1989; n. 289 del 1995 e n. 97 del 1998), che si è pronunciata sul trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato.

---

<sup>27</sup> Art. 89bis c.p.mil.p. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio: "È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio: 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".

<sup>28</sup> Art. 90 c.p.mil.p. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio: "È punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3° che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;

4° che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato".

L'art. 91 c.p.mil.p.<sup>29</sup> punisce la rivelazione delle notizie non a scopo di spionaggio, al contrario della norma di cui all'art. 86 (ma le condotte sono le medesime; non è però richiesto il dolo specifico).

L'art. 92 c.p.mil.p.<sup>30</sup> prevede un'aggravante applicabile quando le notizie rivelate siano state conosciute in ragione del servizio o dell'ufficio prestato dal colpevole.

L'art. 93 c.p.mil.p.<sup>31</sup> prevede la condotta di procacciamento non per le notizie segrete ma per le notizie riservate.

L'art. 94 c.p.mil.p.<sup>32</sup> punisce la comunicazione all'estero di notizie che non siano né segrete né riservate ma che comunque attengano alla difesa militare, solo se dal fatto può derivare nocumento ad una delle nozioni di forza, preparazione o difesa militare dello Stato (da correlare all'art. 95<sup>33</sup> che applica le pene anche al militare che ottenga le predette notizie).

L'art. 96 c.p.mil.p.<sup>34</sup>, infine, punisce il c.d. "doppio gioco".

Gli articoli seguenti, da 97 a 100, prevedono fattispecie di agevolazione colposa alla commissione dei reati (art. 97), istigazione (art. 98), corrispondenza con Stato estero (art. 99), omissione di rapporto circa condotte di spionaggio (art. 100).

---

<sup>29</sup> Art. 91 c.p.mil.p. Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio: *"Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.*

*Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.*

*Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma".*

<sup>30</sup> Art. 92 c.p.mil.p. Circostanze aggravanti: *"Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata".*

<sup>31</sup> Art. 93 c.p.mil.p. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato: *"Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà".*

<sup>32</sup> Art. 94 c.p.mil.p. Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate: *"Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni".*

<sup>33</sup> Art. 95 c.p.mil.p. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti: *"Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate".*

<sup>34</sup> Art. 96 c.p.mil.p. Fine di favorire lo Stato italiano: *"Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita".*

Ancora rilevante l'art. 127 c.p.mil.p. che sanziona la condotta del militare che rivela notizie concernenti il servizio e la disciplina da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio che devono rimanere segrete.

Non si deve trattare di notizie segrete o riservate attinenti la forza, la preparazione o la difesa militare (la cui rivelazione rende sussistente in reato di cui all'art. 86 c.p.mil.p) ma semplicemente l'ufficio o il servizio del militare stesso.

Tale norma è inserita nei reati contro il servizio, in particolare tra quelli per violazione di doveri inerenti specifici servizi.

Ciò pone problematiche sull'applicazione di tale norma o di quella di cui all'art. 326 c.p., che però richiedono differenti presupposti.

## **6. Il reato di c.d. spionaggio militare**

L'art. 86 c.p.mil.p. punisce la "*rivelazione*" di notizie che devono rimanere segrete attinenti la forza, preparazione e difesa militare dello Stato se effettuata nell'interesse di uno Stato estero.

Dunque, l'elemento oggettivo della norma è che le notizie siano di natura segreta (nella sua accezione di segreto militare), la cui divulgazione provocherebbe una lesione alla sicurezza e alla difesa dello Stato.

La condotta materiale consiste nel rivelare notizie che devono rimanere segrete, ossia portarle a conoscenza, comunicarle o in qualsiasi modo trasmetterle a persona non autorizzata a riceverle o averne disponibilità.

A nulla rileva, ai fini della configurabilità della fattispecie, la forma della comunicazione: può concretizzarsi attraverso qualsiasi modalità (a titolo esemplificativo, voce, scritto, disegno, gesto, consegna, esibizione...).

Secondo parte della dottrina, può avvenire anche solo consentendo ad un altro non autorizzato di venire a conoscenza delle informazioni.

Va premesso, però, che analizzando la norma nel senso letterale, il solo riferimento è ad una condotta rivelatrice, e da ciò deriverebbe la necessità di una condotta attiva e non omissiva.

La questione è ancora piuttosto dibattuta.

La norma definisce anche la natura delle materie vincolate da segreto: sono tali ai sensi dell'articolo in esame non solo quelle attinenti la preparazione e la difesa militare ma anche la "*forza militare*", intesa come tutto ciò che riguarda la formazione, la costituzione, la composizione e la dislocazione di unità e di reparti, la loro consistenza numerica, i loro spostamenti, i loro armamenti.

Per "*preparazione*" si deve intendere ciò che riguarda il grado di addestramento e di allenamento delle truppe, la situazione morale e materiale delle unità o degli equipaggi, i programmi terrestri, navali, aeronautici, le caratteristiche costruttive di mezzi meccanici, eventuali deficienze o avarie, il funzionamento del materiale in uso o in esperimento.

Infine rientra nel concetto di "difesa" ciò che riguarda le fortificazioni, le postazioni di artiglieria, le basi navali, le stazioni di vigilanza costiera, gli impianti aeronautici, le basi missilistiche, le caserme, gli stabilimenti militari, gli arsenali<sup>35</sup>.

La struttura è quella di reato di pericolo, in quanto non è necessario che si verifichi un pregiudizio concreto alla difesa militare dello Stato ma è sufficiente il pericolo di tale evento (questo sì in senso concreto, in quanto è ritenuta necessaria la concreta idoneità lesiva della condotta nei confronti dei supremi interessi dell'integrità territoriale, indipendenza, sopravvivenza e continuità dello Stato<sup>36</sup>).

L'elemento soggettivo richiesto, come già accennato, è quello del dolo specifico: l'azione deve essere finalizzata espressamente a favorire uno Stato estero (pur se parte della dottrina ritiene che si tratti di una mera finalità della condotta).

Quanto alla configurabilità del tentativo, si rinvia alla Sentenza che analizzeremo nel prosieguo: *"In tema di reati militari, il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86 cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione"*<sup>37</sup>.

Tale fattispecie di reato, speciale rispetto a quella comune (e dunque quella prevista e punita dall'art. 257 c.p.), sussiste quindi in tutte le ipotesi in cui la rivelazione delle notizie segrete sia commessa dal militare e attenga a informazioni relative la forza, la preparazione e la difesa dello Stato, ovvero venga rivelato un segreto militare.

Merita dunque analizzare il rapporto tra le due norme.

In entrambi i casi può essere rivelato un segreto militare: in applicazione del principio di specialità, la norma penale militare dovrebbe essere l'unica applicabile qualora il soggetto attivo sia il militare.

Il reato comune ha tuttavia differente struttura rispetto a quello militare.

Prevede tre differenti ipotesi: rivelazione dolosa; rivelazione a scopo di spionaggio; rivelazione colposa.

Posto che vi è sostanziale identità del fatto tipico, che rende applicabile una norma ovvero l'altra in virtù dell'elemento specializzante consistente nella qualifica del soggetto agente, le due norme possono concorrere tra loro (dando luogo così alla doppia giurisdizione, dunque dinanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Militare).

Proprio in merito alla giurisdizione, talune pronunce ritengono debba affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la fattispecie incriminatrice del Codice Penale ordinario ha un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla medesima fattispecie incriminatrice prevista dal Codice Penale militare (Cass., Sez. I Pen., Sent., 08 aprile 2022, n. 13649).

<sup>35</sup> Concetto di forza, preparazione e difesa così come espresso da RD 1161/41.

<sup>36</sup> MESSINA, *I reati contro la fedeltà e la difesa militare*, Rass. Giust. Mil. n. 295/1987.

<sup>37</sup> Cass. pen., Sez. U, Sent. 7523 del 1983.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte afferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di spionaggio militare e politico.

Nel caso di specie, all'imputato venivano contestati i reati di spionaggio politico o militare (art.257 c.p.) e di rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.), condotte sanzionate altresì dagli artt. 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio) e 88 (procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio) c.p.mil.p..

La Corte, esaminato l'ambito di applicazione delle suindicate norme, ha concluso nel senso di ritenere non configurabile un concorso apparente di norme che avrebbe portato, secondo il criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p., all'applicazione della normativa speciale con esclusione di quella ordinaria.

L'elemento discriminante tra la normativa ordinaria e quella speciale deve individuarsi sulla finalità anche politica della rivelazione e del procacciamento di notizie che devono restare segrete, pertanto, la normativa ha un ambito di applicazione ulteriore rispetto a quello previsto dal Codice Penale militare in tempo di pace con conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.

In una più recente Sentenza<sup>38</sup>, che verrà esaminata nella seconda parte dell'elaborato (parte seconda, par. 1), la Corte di Cassazione ha osservato che l'attrazione opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione ordinaria e militare restano separate e ciascun giudice conosce della relativa questione, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni

Per quanto riguarda la corrispondente previsione di reato nel Codice Penale militare di guerra, si osserva quanto segue.

Il reato di spionaggio militare in tempo di guerra è previsto e punito all'art. 59, che prevede: *"E' punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotto nei luoghi suindicati.*

*La stessa pena si applica al militare che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente".*

Chiaramente, la pena di morte è stata sostituita dall'ergastolo.

Merita segnalare che, nel caso di reato di spionaggio militare in tempo di guerra, è esclusa la riabilitazione militare, proprio per il particolare disvalore che l'ordinamento riconosce alla fattispecie delittuosa.

---

<sup>38</sup> Cass. pen., I Sez. Sent. 27 marzo 2025, n. 12096 su [pluplusdiritto24](https://www.pluplusdiritto24.it).

## **7. Tecniche di spionaggio e loro evoluzione.**

Appare interessante riepilogare le principali tecniche di spionaggio utilizzate nel corso dei secoli dalle c.d. spie.

Le tecniche che verranno illustrate sono idonee a rappresentare la condotta attiva richiesta per la commissione del reato.

### **7.1 Crittografia.**

È l'arte di proteggere e nascondere informazioni tramite l'uso di codici e cifrari, rendendo il messaggio originale incomprensibile a chiunque non disponga della chiave per decifrarlo. Questa pratica è stata utilizzata fin dall'antichità per proteggere la comunicazione tra governi, eserciti e spie.

Tra i metodi di crittografia ricordiamo il Cifrario di Cesare (sostituisce ogni lettera dell'alfabeto con una lettera spostata di un certo numero di posizioni, noto al destinatario); il Cifrario di Vigenère (utilizza una tabella di sostituzione chiamata "*tabula recta*" e una parola chiave per cifrare e decifrare messaggi); la crittografia a chiave simmetrica (utilizza parola chiave per cifrare e definire un messaggio); la crittografia end-to-end (utilizzata in app come WhatsApp, tecnologia attraverso la quale i messaggi sono cifrati sul dispositivo del mittente e decifrati sul dispositivo del destinatario, senza che nessun altro possa accedere ai relativi contenuti).

La diffusione della crittografia ha generato la necessità di trovare un equilibrio tra la sicurezza delle comunicazioni e la necessità di accedere alle informazioni per motivi di sicurezza nazionale o investigazione criminale.

L'equilibrio tra le due esigenze non è stato ancora raggiunto e lo sarà difficilmente, anche considerati i limiti derivanti dalle normative in ambito privacy.

### **7.2 Steganografia.**

La steganografia è la tecnica di nascondere messaggi o informazioni all'interno di altri oggetti, file o immagini, rendendo difficile o impossibile reperirli se non da persona preventivamente avvisata.

Il testo può essere nascosto all'interno di un'immagine (previa modifica dei valori dei pixel in modo impercettibile); in file audio (incorporando i dati nei campioni audio del file, modificando i valori dei campioni); in un romanzo (utilizzando le parole già presenti e fornendo un codice al destinatario); in un disegno; nei metadati di alcuni file.

### **7.3 Agenti dormienti**

Gli agenti dormienti sono spie infiltrate in un paese nemico: rimangono sostanzialmente inattive fin quando non ricevono l'ordine di agire in un determinato modo.

Operano sotto copertura, sono stati ampiamente utilizzati durante la Guerra Fredda: alcune spie sono rimaste inattive per decenni, conducendo una vita apparentemente normale, avendo relazioni, costruendo carriere non attinenti al loro reale ruolo e integrandosi nella società in cui vivevano.

Negli anni 2000 e più precisamente nel 2010, l'FBI ha smantellato una rete di agenti dormienti russi che operavano negli USA sotto il nome di "*Illegals Program*".

Il loro scopo era quello di infiltrarsi nella società americana per raccogliere informazioni e influenzare la politica statunitense.

Sono stati arrestati, processati e utilizzati come *"prigionieri di scambio"* tra Russia e USA. L'agente può infiltrarsi in aziende, organizzazioni politiche, organizzazioni di attivisti, nelle forze armate del Paese nemico (in questo modo potrebbe avere accesso a informazioni sensibili riguardanti operazioni militari, dispiegamenti e tecnologie, eventualmente potendo sabotare le operazioni militari dall'interno), in associazioni culturali o di ricerca.

Vi è forte attenzione e monitoraggio su possibili agenti dormienti, per la loro estrema pericolosità e capacità di insinuarsi all'interno delle principali strutture organizzative.

#### **7.4 Microfotografia**

La microfotografia è una delle tecniche di spionaggio che consiste nella miniaturizzazione di documenti o fotografie, rendendoli abbastanza piccoli da essere nascosti facilmente.

Molto utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale per trasmettere informazioni sensibili, nonché nel periodo della Guerra Fredda, al fine di archiviare grandi quantità di informazioni in modo compatto e sicuro.

#### **7.5 Intercettazioni e intercettazioni radio**

L'intercettazione e l'intercettazione delle comunicazioni radio sono tecniche di spionaggio che consistono nell'ascolto e nella registrazione di comunicazioni radiofoniche senza il consenso dei mittenti.

Tendenzialmente le comunicazioni avvengono in codice, dunque questa pratica include l'impiego di personale specializzato che possa decifrare<sup>39</sup> i codici e, in taluni casi, addirittura manipolare le comunicazioni per raggiungere i propri fini.

#### **7.6 Disinformazione e propaganda**

La disinformazione e la propaganda sono tecniche di spionaggio utilizzate per influenzare l'opinione pubblica e confondere il nemico, creando false percezioni delle persone su eventi, questioni o individui specifici<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Si veda per esempio la c.d. Operazione Ultra, condotta dagli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli Alleati riuscirono a intercettare e decifrare le comunicazioni tedesche cifrate con la macchina Enigma, e furono così in grado di leggere e ascoltare i messaggi segreti dei tedeschi, ottenendo informazioni preziose sulle loro operazioni militari e strategiche. Un esempio di sistema attualmente in vigore è il progetto ECHELON, un sistema di sorveglianza globale gestito dagli Stati Uniti e dai loro alleati del gruppo "Five Eyes" (Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda). Il sistema utilizza una serie di stazioni di ascolto e satelliti per intercettare e analizzare le comunicazioni telefoniche, radiofoniche e via satellite in tutto il mondo. Avviato ed utilizzato durante la Guerra Fredda, oggi è ancora fondamentale nella sorveglianza globale.

<sup>40</sup> Durante la Guerra Fredda, il KGB sovietico lanciò una campagna di disinformazione nota come Operazione Infektion, per diffondere la notizia che l'AIDS era il risultato di esperimenti di guerra biologica condotti dagli USA, con lo scopo di indebolire la reputazione degli USA nel mondo.

Molto diffusa nel corso della storia, soprattutto tramite la distorsione delle notizie diffuse dai mass media, influenzati da false fonti.

### **7.7 Ricognizione aerea e satellitare**

La ricognizione aerea e satellitare impiega aerei e satelliti per osservare e raccogliere informazioni su aree geografiche e installazioni nemiche<sup>41</sup>.

In linea generale, tale mezzo di spionaggio permette la sorveglianza di zone di conflitto; il monitoraggio di eventuali attività illegali; la valutazione dei danni ambientali; la sorveglianza delle infrastrutture critiche; controllo degli accordi internazionali.

## **SECONDA PARTE: ANALISI GIURISPRUDENZIALE DEL CASO WALTER BIOT**

### **1. La doppia giurisdizione.**

Con Sentenza 25002 del 30 giugno 2022 la Corte di Cassazione, Sezione I penale, ha stabilito la possibilità di celebrare il processo a carico di Walter Biot nella doppia sede, militare e ordinaria.

La Corte di Cassazione ha, infatti, confermato la diversità delle due incriminazioni, *“l’una attuata con finalità politica e l’altra militare, con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi”*, e dunque secondo i Giudici di legittimità sarebbe emerso un *“quadro precettivo non completamente e perfettamente sovrapponibile”*<sup>42</sup>.

Il conflitto di giurisdizione era stato sollevato dal Tribunale Militare di Roma con la Corte d’Assise di Roma, con riferimento alle imputazioni mosse nei confronti di Walter Biot nei processi pendenti davanti ai due Giudici.

Davanti al Tribunale Militare, il Biot era chiamato a rispondere di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato (articoli 88 e 93 c.p. mil. pace), esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (articolo 89 bis, n. 1, c.p. mil. pace), rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (articolo 86 c.p. mil. pace) e comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate (articolo 94 c.p. mil. pace).

Davanti alla Corte d’Assise di Roma, a seguito di decreto di giudizio immediato, il Biot era chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 81 cpv., 257 e 261, nn. 1 e 3 c.p. (capo A) nonché di cui all'articolo 319 c.p., avendo ricevuto una somma pari ad € 5.000

---

Altro esempio di disinformazione è la credenza che i dati relativi agli allunaggi della NASA siano stati falsificati.

<sup>41</sup> Un esempio è rappresentato dall'utilizzo degli aerei spia U-2, utilizzati dagli USA per sorvolare l'Unione Sovietica nel corso della guerra Fredda, che permise di scoprire un ingente arsenale di missili sovietici a Cuba.

<sup>42</sup> Cass. pen., I Sez., Sent. 25002 del 30 giugno 2022, p. 6.

in contanti da colui al quale aveva consegnato una scheda SD contenente fotografie di documenti riservati (capo B).

Secondo il Tribunale Militare, i fatti contestati nei due processi erano perfettamente coincidenti: il Tribunale riteneva che i reati contestati dalla Procura Militare fossero speciali rispetto a quelli contestati dalla Procura ordinaria, ad eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio che, non trovando corrispondenza nel Codice Penale militare, doveva restare sotto la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale ipotizzava di ricorrere alla soluzione del concorso formale tra reati comuni e reati militari: in base all'articolo 13, comma 2 c.p.p., almeno il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (articolo 86 c.p. mil. pace) avrebbe dovuto essere giudicato dall'A.G. militare.

La Corte di Cassazione si era già pronunciata sulla medesima questione con la sentenza n. 13649/2022, con la quale era stato respinto il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare adottata dall'A.G. ordinaria nei confronti del Biot.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell'indagato aveva sollevato la questione del difetto di giurisdizione dell'A.G. ordinaria in favore di quella militare, sulla base del criterio della *lex specialis*: trovandosi al cospetto di un concorso apparente di norme, la condotta del militare avrebbe dovuto essere giudicata dal Giudice militare.

La Corte aveva rigettato il motivo di ricorso della difesa sulla base delle seguenti considerazioni (tali motivazioni vengono richiamate nella Sent. 25002/2022 a pg. 3):

*"La prima questione da affrontare riguarda il tema processuale del difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, rispetto a quella militare, aspetto cui è intimamente connesso quello sostanziale, relativo al concorso effettivo di norme ovvero solo apparente tra disposizioni, ipotesi quest'ultima da recuperare all'ambito di operatività dell'articolo 15 c.p. e da cui il ricorrente fa discendere l'anzidetto difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella speciale.*

*La regola del concorso apparente di norme, che qui troverebbe applicazione, discende dalle categorie dell'equità e della certezza del diritto, in funzione di garantire il ne bis in idem sostanziale, per evitare di ascrivere più volte all'autore lo stesso fatto.*

...

*La regola dell'idem factum con correlato divieto di bis in idem non vale sempre in tutti i casi di specialità reciproca, in difetto di clausole di riserva giacché' sulla sola scorta dell'anzidetto rapporto di struttura tra i modelli legali, pur a fronte di un accadimento unico, possono trovare applicazione più norme sanzionatorie.*

*Si tratta di tipici casi in cui si apprezza il concorso formale omogeneo o eterogeneo di reati. Si è affermato che, in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, questa Corte di Cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente indicazione*

*dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Confl. giurisd. in proc. Zimarmani Rv. 269585).*

*La questione, a seguito della commissione di un'unica azione od omissione, relativa alla violazione di una pluralità di norme penali, da ritenersi o in concorso formale fra loro, e dunque tutte applicabili o in concorso apparente, con l'applicazione di una soltanto di esse, ha determinato l'individuazione di una serie di criteri, che consentono di risolvere la tematica; dalla verifica sulla specialità (astratta o concreta) di una delle fattispecie normative rispetto alle altre, si passa all'applicazione del criterio di sussidiarietà (quando, cioè, la norma assorbente comporta una più grave risposta sanzionatoria), finendo con quella del principio di consunzione in una sola fattispecie dell'intero disvalore penale della condotta.*

*Questa Corte ha prevalentemente affermato (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668) che "nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'articolo 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore".*

La Corte ha concluso che, nel caso in esame, non ricorreva un'ipotesi di concorso apparente di norme in ragione della quale sarebbero risultate specializzanti le disposizioni del Codice Penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare.

Questo anche sulla base del fatto che i reati militari contestati al Biot non avevano identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari.

L'articolo 257 c.p. (rubricato come spionaggio politico o militare), infatti, incrimina la condotta di colui il quale, a scopo di spionaggio politico o militare, si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete.

L'articolo 88 c.p.mil.p. sanziona la condotta del militare che allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, che devono restare segrete.

Le contestazioni non sono dunque sovrapponibili: la norma del Codice Penale ordinario è più ampia rispetto alla norma del Codice Penale militare, in quanto è incentrata sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano "la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".

Il medesimo discorso vale per la rivelazione di segreti di Stato (articolo 261, comma 3, c.p.) che riguarda la rivelazione di notizie segrete indicate nell'articolo 256 c.p. commessa a scopo di spionaggio politico o militare, mentre l'articolo 86 c.p.mil.p. (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio) contempla la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete.

Si comprende, dunque, come l'elemento di discriminazione tra le due condotte si incentra sulla finalità del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente.

Dunque, la finalità politica o militare finisce per connotare la condotta e non per caratterizzare il movente dell'agire individuale e, di conseguenza, ha riflessi sulla scelta della giurisdizione.

Vi è dunque un possibile concorso di reati, in ragione della differente finalità e della differente lesività.

Si è altresì osservato che l'attrazione opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione ordinaria e militare restano separate e ciascun giudice conosce della relativa questione, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni<sup>43</sup>.

## **2. Il caso BIOT nella giurisdizione militare.**

Quanto contestato al BIOT riguarda condotte che si sono verificate in data 30.03.2021 e nei giorni immediatamente antecedenti.

Il capo di imputazione era articolato in cinque fattispecie di reato e in particolare:

- Capo A): procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento di notizie di carattere riservato di cui agli artt. 88 e 93 c.p.mil.p,
- Capo B): esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio di cui all'art. 89 bis c.p.mil.p.
- Capo C): rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio di cui all'art. 86 c.p.mil.p.
- Capo D): comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate di cui all'art.94 c.p.mil.p.

Per ciò che interessa il presente elaborato, verrà analizzato più approfonditamente il capo C), per quanto verranno fatti brevi cenni anche agli ulteriori capi di imputazione.

Il BIOT è stato destinatario di due Sentenze di condanna, emesse dal Tribunale Militare di Roma in data 9 marzo 2023 (che aveva condotto alla condanna di anni 30 di reclusione) e dalla Corte Militare di Appello in data 29 gennaio 2024 (con condanna alla pena di anni 29 e mesi 2 di reclusione militare, ritenute sussistenti tutte le ipotesi di reato ad eccezione di quella di cui al capo B).

La condanna è divenuta definitiva con Sentenza Corte di Cassazione, I penale, n. 1111/2024, depositata in data 27.03.2025.

Le contestazioni erano relative all'avvenuta consegna da parte del Biot (ufficiale dello Stato Maggiore della Marina Militare, Capitano di Fregata) ad un diplomatico russo (tal Dmitry Ostroukhov, accreditato presso l'Ambasciata russa) di una MICRO SD contenente 181 immagini di documenti (riproduzione di 19 documenti) che l'imputato aveva fotografato all'interno dell'Ufficio di appartenenza (Stato Maggiore Difesa/ Sezione Analisi Strategica, nel cui ambito l'imputato era Ufficiale addetto alla sicurezza).

---

<sup>43</sup> Sez. U, n. 5135 del 25/10/2005, Maldera, Rv. 232661.

L'analisi delle Sentenze – in particolar modo della Sentenza della Corte di Cassazione – permette di ricostruire compiutamente i fatti.

La consegna della MICRO SD avveniva in data 30 marzo 2021 intorno alle ore 20, con contestuale arresto del Biot.

Nei giorni immediatamente antecedenti l'arresto (dal 16 marzo del 2021 e sino al 26 marzo 2021) era stata installata una microcamera all'interno dell'ufficio di cui sopra, che aveva consentito di filmare i comportamenti tenuti dal BIOT dopo una segnalazione circa un pericolo di fuoriuscita di informazioni segnalato dall' AISI<sup>44</sup>.

Le immagini avevano mostrato che, in tre distinti giorni, il BIOT aveva scattato numerose fotografie a documenti sia cartacei che visualizzati sullo schermo di un pc.

La MICROSD oggetto di scambio era stata poi estratta dall'apparato utilizzato per produrre le fotografie ed inserita all'interno di una scatola di medicinali, avvolta nel bugiardino.

Alcuni di tali documenti erano senz'altro classificati, in quanto dalle videoriprese emergeva che riportavano il logo della NATO.

Subito dopo la produzione delle fotografie, il BIOT aveva portato fuori dall'ufficio la scheda SD e gli operatori che stavano procedendo alla sua sorveglianza avevano allertato la Procura della Repubblica.

Gli operatori di polizia giudiziaria avevano proceduto, dunque, al pedinamento del BIOT, così riscontrando in diretta l'incontro con il diplomatico russo e la contestuale consegna della MICROSD, che veniva rinvenuta in possesso del diplomatico, appena uscito dall'auto, al momento dell'intervento dei militari.

All'interno della vettura del Biot veniva rinvenuta un'altra scatola di medicinali, del medesimo marchio di quella in cui era stata conservata la scheda, contenente la somma di 5.000 euro in contanti.

Vennero condotte approfondite verifiche tecniche sulla scheda, che permettevano di acclarare che le immagini erano state scattate con uno smartphone SAMSUNG S9, rinvenuto in uso al BIOT nel corso di una perquisizione domiciliare immediatamente successiva all'arresto.

Uno dei principali temi trattati nel processo consiste nella mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento della scheda MICRO SD rinvenuta in occasione dell'arresto dell'imputato.

Nella decisione di primo grado i Giudici hanno evidenziato che il reperto è stato "visionato" al momento del fatto – il 9 aprile del 2021 - da alcuni ufficiali dello Stato Maggiore della Difesa al fine di "classificarne" i contenuti, ma è stato reso solo in parte

---

<sup>44</sup> Le videoriprese sono state ritenute utilizzabili come prova documentale ex art. 234 c.p.p. in ragione del fatto che la videosorveglianza è stata realizzata dal "datore di lavoro" in epoca antecedente l'inizio del procedimento penale.

ostensibile<sup>45</sup>, in ragione del fatto che – secondo le deposizioni raccolte - in larga misura si trattava di documenti NATO (cd. *Nato Secret e Nato Confidential*) coperti da un divieto assoluto di divulgazione anche rispetto all’Autorità Giudiziaria<sup>46</sup>.

Le informazioni processuali circa i contenuti della scheda sono state raccolte soltanto attraverso la deposizione dei soggetti che hanno visionato il contenuto della scheda: tali deposizioni hanno permesso di acclarare che 13 dei 19 documenti erano segreti o riservati, mentre 6 non erano classificati.

Dei 13 documenti, 9 avevano la qualifica NATO (7 di questi 9 erano NATO SECRET).

Gli altri 4 documenti erano generati in ambito estero o nazionale.

I documenti NATO SECRET erano:

*"a) dei report cd. Periodic Mission Review volti a verificare la idoneità di una determinata operazione in corso, in ambito navale e in territorio estero (missione Sea Guardian e Standing Naval Forces) con suggerimenti per sanare eventuali criticità rilevate;*

*b) vi erano anche due Risk Assessment ove si evidenziano i rischi che l'alleanza deve affrontare per determinate operazioni;*

*c) vi erano anche aspetti organizzativi in tema di vigilanza aerea con indicazione degli apporti di ciascun paese aderente".<sup>47</sup>*

Il Tribunale Militare ha affermato la chiara finalità di spionaggio nella condotta complessiva tenuta dal BIOT, anche se pacificamente egli aveva la possibilità di accedere ai documenti poi riprodotti.

Quanto alla mancata ostensione dei documenti, il Tribunale ha sostenuto che il BIOT ne aveva sicuramente contezza posto che non solo era autorizzato alla sua visione, bensì li aveva anche riprodotti.

Ragion per cui è stato ritenuto ragionevole ed anzi indispensabile limitare l’acquisizione processuale dei documenti, che avrebbe pregiudicato in modo concreto gli interessi NATO<sup>48</sup>.

Con questi rilievi è stato contemperato il diritto della difesa.

Sul piano della tipicità della condotta, la rivelazione operata dal Biot (specialmente per quanto attiene i documenti NATO) rientra nei contenuti di cui all’art. 86 c.p.mil.p. (in quanto si tratta di segreti relativi a forza, preparazione e difesa militare dello Stato), *"proprio in ragione del fatto che le notizie fornite ineriscono alla programmazione,*

<sup>45</sup> La situazione di non ostensibilità ha riguardato 5 documenti NATO, mentre sono stati resi ‘visionabili’ i documenti non inerenti l’attività NATO, in tema di attività antiterrorismo, di sicurezza cibernetica interministeriale e in tema di organizzazione del personale della Marina.

<sup>46</sup> Art. 7 della Convenzione di Ottawa del 1951: *"the archives of the organisation and all documents belonging to it or held by it shall inviolable, wherever located."*

<sup>47</sup> Cass. pen., I Sez., Sent. 27 marzo 2025, n. 1111, su [pluplusdiritto24](https://www.pluplusdiritto24.it), pag. 3.

<sup>48</sup> Il Tribunale si era così pronunciato (Sent. Trib. Pen. Mil. Sez. I, 9 marzo 2023): *"Ritenuta accertata, sulla base delle complessive risultanze processuali, la natura dei documenti e la loro attinenza agli interessi tipizzati dall’art. 86 c.p.m.p., nessun ulteriore rilevante contributo probatorio potrebbe essere dato dalla acquisizione degli stessi, anche considerato che la loro eventuale ostensione in ambito processuale, con l’inevitabile pubblicità che ne deriverebbe, pregiudicherebbe quegli interessi che la limitazione alla divulgazione, insita nelle classifiche, mira a tutelare"*.

*esecuzione e direzione strategica di missioni estere cui prende parte l'Italia, in ambito NATO*<sup>49</sup>.

Le ulteriori condotte sono state contestate e riconosciute con il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p., attesa la presenza di un medesimo disegno criminoso. La decisione della Corte d'Appello, ad eccezione delle considerazioni in ordine al capo B, ha ribadito le valutazioni espresse dal Tribunale.

Merita segnalare l'orientamento della Corte d'Appello sul divieto di conoscibilità del contenuto dei documenti NATO, dal quale sarebbero derivate (a mente delle tesi difensive) nullità degli atti del procedimento.

Anche la Corte d'Appello ha fatto discendere la mancata ostensibilità dei documenti trasmessi e classificati dalla legge di ratifica degli Accordi di Ottawa del 1951 (l. n.1226 del 1954), non trovando dunque applicazione la disciplina legislativa del segreto di Stato di cui all'art. 256 c.p.p.

È bene considerare che è possibile, attraverso una apposita procedura da attivarsi presso l'Alleanza Atlantica – la "*liberazione*" del singolo documento dal vincolo di inviolabilità, ma nel caso in esame tale procedura è stata ritenuta superflua alla luce delle motivazioni già esaminate.

Posto che non vi è nessun vincolo in ordine alla conoscibilità "*indiretta*" dei contenuti di massima e della classificazione del documento (a differenza di quanto accade nella disciplina del segreto di Stato) è stato comunque ritenuto congruo raccogliere informazioni circa la natura (e non il contenuto) dei documenti attraverso le deposizioni testimoniali.

Non vi era nessun dubbio che i documenti fossero effettivamente classificati e riguardassero interessi militari dell'Italia, sia in ragione della deposizione dei testi che li avevano visionati sia in ragione di quanto si poteva percepire dalla videoregistrazione.

Di talchè non vi era stata alcuna nullità processuale per la violazione dei diritti di difesa. Il difensore del Biot ha dedotto in sede di legittimità 24 motivi: di seguito verranno riepilogati brevemente, soffermandosi sugli aspetti maggiormente di interesse, e verrà fornita la soluzione offerta dalla Corte di Cassazione.

Come primo motivo è stato dedotto il vizio di nullità degli atti con cui si è instaurato il contraddittorio per il mancato deposito/mancata ostensione di parte dei documenti contenuti nella scheda SD.

La difesa ha ritenuto che la questione non riguardasse la legittimità della sussistenza del segreto, quanto le "*ricadute di carattere processuale in punto di pregiudizio al diritto di difesa e violazione delle disposizioni del codice di rito*": già il Biot in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. aveva affermato di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa in ragione della mancata visione di alcuni reperti oggetto di sequestro.

Il secondo motivo, strettamente collegato, deduce l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. di tutti gli atti di indagine il cui supporto non è stato reso disponibile alla difesa.

Sul punto la Corte di Cassazione ha richiamato i motivi già espressi dagli organi di merito, riferendo altresì quanto segue.

---

<sup>49</sup> Cass. pen., I Sez., Sent. 27 marzo 2025, n. 1111, su [pluplusdiritto24](#), pag. 4.

Innanzitutto, al netto di quanto deriva dalla *discovery* parziale dei reperti, la ricostruzione che ha condotto alla declaratoria di condanna del BIOT si basa su una pluralità di elementi di prova tra cui (rif. pag. 15 Sentenza):

- Registrazione dei comportamenti tenuti all'interno del luogo di servizio tra il 16 e il 25 marzo, consistenti nella "fissazione" in una memoria elettronica di immagini di documenti cartacei e su schermo e nella successiva fuoriuscita della memoria elettronica dal luogo di servizio, con modalità che possono definirsi di occultamento;
- pedinamento fisico di Walter Biot da parte della polizia giudiziaria;
- monitoraggio dell'incontro avvenuto in data 30 marzo 2021 tra il Biot e l'agente diplomatico russo;
- attività svolte nella immediatezza, in sede di controllo di polizia giudiziaria del Biot e dell'agente russo, che hanno consentito di rinvenire una memoria elettronica nella disponibilità del secondo (da un lato) e la somma di denaro in contanti di cinquemila euro nella disponibilità di Biot;
- perquisizione domiciliare effettuata nella immediatezza presso la abitazione del Biot, che ha consentito di rinvenire lo smartphone utilizzato per la realizzazione delle fotografie.

Posto che lo scambio della scheda è effettivamente avvenuto, i Giudici di merito hanno dovuto affrontare una tematica affatto scontata: o la scheda rinvenuta nella disponibilità dell'agente conteneva informazioni segrete/riservate, ed allora il reato era attinente alla fattispecie di spionaggio, ovvero la scheda era vuota, e dunque era configurabile il reato di truffa.

La conoscenza del contenuto della scheda risultava dunque dirimente: la difesa ha avuto una *discovery* solamente parziale, ma dipesa dalla necessità di fornire tutela ad una forma di segreto derivante dalla legge (nuovamente vi è un riferimento agli accordi di Ottawa). Ritiene dunque la Corte che la difesa non abbia analizzato la causa della mancata/parziale *discovery* e dunque le sue deduzioni non sono corrette: la difesa avrebbe dovuto tenere conto del necessario rispetto del criterio di bilanciamento tra interessi.

Non vi è infatti dubbio circa l'obbligo del Pubblico Ministero di provvedere ad una *discovery* totale degli atti di indagine, tuttavia, *"tale assetto riguarda ipotesi ordinarie e non può essere esteso alla ipotesi in cui uno o più atti – o cose – siano sottratti al deposito e alla disclosure in ragione di altra e diversa disposizione di legge posta a tutela di una forma di segreto.*

*In tal caso il mancato – o parziale – disvelamento dell'atto non è frutto di (patologica) discrezionalità dell'organo dell'accusa ma è condotta imposta dalle disposizioni di legge poste a tutela del segreto"* (rif. pag. 16).

Dunque, nessuna nullità potrebbe mai derivare da un'azione doverosa<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> La Corte di Cassazione cita altresì giurisprudenza EDU: *"Si veda, per tutte, la decisione Rowe e Davis contro Regno Unito del 16 febbraio 2000: «...il diritto all'accesso alle prove pertinenti non costituisce un diritto assoluto. Nell'ambito di un procedimento penale, possono emergere interessi contrapposti, quali la sicurezza nazionale, la necessità di proteggere testimoni esposti a rischio di*

La Corte di Cassazione cita altresì la disciplina dettata in ambito UE in ordine alle possibili deroghe al principio della *full disclosure* processuale<sup>51</sup>.

L'inviolabilità del segreto, nel caso in esame, non è in discussione.

Vi è assoluta necessità di mantenere, anche in ambito processuale, la inviolabilità del segreto NATO sulle specifiche informazioni contenute nei documenti classificati (per il pregiudizio alla sicurezza derivante dalla divulgazione).

Peraltro, i documenti fotografati sono stati illustrati a dibattimento dai testi, nei limiti di inviolabilità del contenuto.

Ne consegue che il principio di contraddittorio è stato rispettato, così come il meccanismo di bilanciamento richiesto dalle pronunce della Corte Edu.

---

*ritorsioni o la segretezza delle tecniche investigative delle forze di polizia, che devono essere ponderati rispetto ai diritti dell'imputato (si veda, ad esempio, la sentenza Doorson c. Paesi Bassi del 26 marzo 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-II, p. 470, § 70). In alcune circostanze, può risultare necessario omettere determinati elementi probatori dalla disponibilità della difesa al fine di tutelare i diritti fondamentali di un altro soggetto o di salvaguardare un interesse pubblico di particolare rilievo. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, sono ammissibili esclusivamente le restrizioni ai diritti della difesa che risultino strettamente necessarie (si veda la sentenza Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi del 23 aprile 1997, Reports 1997-III, p. 712, § 58)*

[...]

*La sentenza emessa dalla Grande Camera Corte Edu in data 26 settembre 2023 nel caso Yuksel Yalcinkaya contro Turchia, riguarda un caso in cui il ricorrente era stato condannato per la partecipazione ad una associazione terroristica per il solo fatto che risultava utilizzatore di un sistema di messaggistica cifrato (ByLock) utilizzato da altri membri della organizzazione, senza il concreto apprezzamento (e la messa a disposizione nel giudizio) del contenuto dei messaggi inoltrati e ricevuti. In un caso del genere risulta – secondo la Corte Edu – violato tanto l'articolo 7 (per interpretazione estensiva della norma incriminatrice interna) che l'articolo 6 della Convenzione per l'assenza di complessiva equità processuale, dovuta alla assenza di full disclosure non compensata da garanzie sufficienti per l'imputato circa la facoltà di contestare efficacemente gli elementi di prova a carico. Pur in simile contesto – che non presenta concrete ragioni di sovrapposizione con il caso qui in trattazione, per quanto si dirà in seguito – va subito rilevato che la Corte di Strasburgo raggiunge la constatazione di violazione non già in ragione della mera esistenza di una "inaccessibilità" a taluni dati dimostrativi (come pare prospettare il ricorrente), ma in ragione della assenza di "motivi plausibili", idonei a giustificare il limite di accessibilità dei dati elettronici e della assenza di adeguato bilanciamento (v. par. 330 della sentenza)."*

<sup>51</sup> Art. 7 c. 3 Convenzione Europea Diritti Uomo: "Purchè ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da una autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale".

Peraltro, se vi fosse stata una totale *discovery*, si sarebbe arrecato ulteriore pregiudizio a quanto coperto da segreto.

Al terzo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione di legge per mancato interpello al Presidente del Consiglio dei Ministri circa la stessa esistenza e opponibilità del preteso segreto NATO: la difesa riteneva applicabile la norma di cui all'art. 256 c.p.p. in tema di segreto, così come è avvenuto nel giudizio ordinario (mentre il Tribunale Militare e la Corte di Appello hanno ritenuto non necessaria simile procedura).

Secondo il ricorrente la stessa Corte Militare ha affermato che è possibile realizzare un interpello alla NATO a fini di declassificazione del documento, ma poi non ha seguito tale percorso, né ha spiegato le ragioni di tale scelta.

Al quarto motivo viene prospettato il medesimo motivo ma inteso come vizio per avvenuto esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi: la Corte di Appello avrebbe erroneamente *"attribuito natura 'autoapplicativa' all'art. 7 degli Accordi di Ottawa, lì dove la classificazione del segreto doveva essere operata dal vertice politico-amministrativo"*.

Nel medesimo motivo viene dedotta anche l'artificiosa duplicazione dei giudizi (giurisdizione ordinaria e militare) in ragione del diverso ambito delle informazioni contenute nei documenti.

A mente della Corte di Cassazione, terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto la prospettazione della difesa è errata in diritto.

L'art. 2 della legge n.1226 del 10 novembre 1954 prevede che sia data piena ed intera esecuzione alla Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico.

La sua efficacia, dunque, fa sì che vengano recepite nell'ordinamento interno tutte le norme espresse nel testo della Convenzione, in quanto norme *self-executing*.

La norma in tema di inviolabilità degli archivi e documenti generati in ambito NATO di cui all'articolo 7 della Convenzione di Ottawa è senz'altro *self-executing*, in ragione del fatto che non richiede alcuna mediazione o intervento di una autorità diversa dalla Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (autorità generatrice del documento).

Dunque, non ogni forma di segreto militare o politico è riconducibile alla categoria del segreto di Stato, che coesiste con il Segreto NATO (con possibili interrelazioni).

Dunque, è pacifico che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme, in quanto non si tratta di ipotesi di segreto di Stato ma di rivelazione di notizie coperte dal segreto NATO.

La Corte precisa altresì che *"per valutare la avvenuta commissione di condotte di spionaggio è sufficiente conoscere – con il dovuto grado di certezza – la "inerenza" del documento oggetto di rivelazione al tema della forza, preparazione e difesa militare dello Stato, mentre non è indispensabile conoscere il contenuto specifico della notizia"*.

Da ciò deriva che anche la scelta della autorità giudiziaria militare di non attivare la procedura di interpello alla NATO per ottenere – eventualmente – la declassificazione dei documenti, sia giustificata in ragione del fatto che l'attività istruttoria svolta in contraddittorio ha fornito elementi sufficienti per raggiungere la prova necessaria.

Anche sotto il dedotto profilo dell’*“esercizio di potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi”* il ricorso è infondato, posto che il giudice non si è sostituito in alcun modo né al legislatore né alla autorità amministrativa.

Al quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto sempre la non accessibilità ai reperti (scheda SD e smartphone), qualificandola quale mancata assunzione di prova decisiva, deducendo che la mancata ostensione del singolo documento e la mancata consegna dei supporti informatici in originale o in copia integrale abbiano limitato le facoltà di introduzione di elementi a discarico.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, in quanto la doglianza è stata già proposta sotto diverso profilo e nuovamente non sono state analizzate le ragioni alla base della mancata messa a disposizione dei supporti (tutela del contenuto delle informazioni).

Peraltro, durante il procedimento la difesa era stata posta nelle condizioni di controesame i testimoni qualificati che hanno riferito sui contenuti della scheda MICRO SD dopo averla visionata in modo integrale; assistere alla estrazione di copia forense del cellulare; controesame i consulenti della pubblica accusa che hanno riferito circa i tratti di corrispondenza tra la memoria dello smartphone e i contenuti della scheda MICRO SD.

Le restanti parti di istruttoria non hanno sofferto di alcuna limitazione cognitiva.

Al sesto motivo, la difesa deduce, sempre in tema di *discovery* parziale, la mancanza di motivazione sul diniego di un affidamento di perizia informatica in secondo grado.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto la Corte d’Appello aveva dato ampiamente conto delle ragioni per cui aveva ritenuto affidabile il CT del PM in ordine alle analisi informatiche, che hanno consentito di affermare che le immagini scaricate sulla scheda MICRO SD erano state create tramite l’utilizzo dello smartphone Samsung in uso al Biot.

Non era dunque per nulla necessaria la rinnovazione dibattimentale in sede di secondo grado, anche per le ragioni di segretezza ampiamente descritte.

Al settimo motivo la difesa deduce il vizio di inutilizzabilità delle videoregistrazioni realizzate all’interno dell’ufficio del Biot, ritenendole intercettazioni ambientali non autorizzate in quanto, alla data di inizio delle registrazioni, vi era già una notizia di reato. Innanzitutto, nel merito era già stato escluso che in data 16 marzo 2021 il Biot versasse nella condizione di soggetto indagato, in quanto le eventuali attività informative preventive realizzate dall’AISI, pur lì dove abbiano comportato intercettazioni preventive, ai sensi dell’art. 226 disp. att. c.p.p. non danno luogo ad una notizia di reato in ragione della loro finalità meramente preventiva e in ragione dell’espresso divieto (art. 226 disp.att. comma 5) di essere *“richiamate”* in atti di indagine.

Da ciò deriva, secondo la Suprema Corte, che le attività di videoregistrazione svolte all’interno dei locali di servizio dello Stato Maggiore della Difesa, pur se ricollegabili ad una segnalazione di sospetto, hanno natura documentale.

La Corte precisa che la notizia di reato è stata formalizzata soltanto dopo che era emerso che il Biot aveva fotografato dei documenti all’interno del luogo di servizio e aveva occultato la memoria elettronica nel proprio zaino, portandola in tal modo all’esterno.

All'ottavo motivo di ricorso il difensore ha dedotto il vizio di inutilizzabilità relativo al sequestro della scheda contenente le fotografie, in quanto avrebbe violato l'immunità diplomatica dell'agente russo, protetta dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Nel ritenere il motivo infondato, la Corte di Cassazione opera un *excursus* sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 – ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 804 del 9 agosto 1967, citando gli artt. 24<sup>52</sup>, 27 c. 2<sup>53</sup>, 29<sup>54</sup> e 31<sup>55</sup> della predetta norma.

La Corte di Cassazione afferma che l'immunità diplomatica è garanzia funzionale in rapporto all'esercizio dei compiti affidati alla missione diplomatica e, dunque, lo Stato estero è l'unico soggetto legittimato ad opporsi ad eventuali perquisizioni e sequestri.

In tale caso, il Capo della missione diplomatica di appartenenza dell'Ostroukhov non era mai intervenuto in tal senso.

Al nono motivo viene dedotta l'assenza di motivazione in ordine alle questioni di inutilizzabilità delle prove.

Il motivo è inammissibile in quanto ripropone le medesime doglianze relative alla *disclosure* limitata degli atti.

Nuovamente al decimo motivo la difesa si duole dell'errata utilizzabilità delle verifiche informatiche sui reperti (MICRO SD e *smartphone*) adducendo che la presenza della difesa all'estrazione delle copie forensi dei dispositivi è stata meramente passiva, senza alcuna reale possibilità di intervento e senza avere la materiale disponibilità dei supporti informatici.

Al motivo 11 si deduce l'inutilizzabilità anche delle cd. prove indirette: se, come affermato dagli organi giudicanti, il segreto NATO è davvero "*invincibile*", allora non poteva essere ammessa neppure la testimonianza dei testi sul contenuto della scheda MICRO SD, nonché sul rapporto tra la scheda e lo *smartphone*.

La Corte di Cassazione tratta i motivi n. 10 e 11 congiuntamente, ribadendo che la disciplina di legge applicabile al "*segreto NATO*" non è quella del segreto di Stato, pur esistendo dei profili di affinità tra i due istituti.

La difesa erroneamente richiama l'art. 202 comma 5 c.p.p. delle "*notizie coperte da segreto*", che però non è applicabile.

Innanzitutto, è principio consolidato che la testimonianza possa riguardare anche un documento non acquisito al fascicolo per il dibattimento; inoltre, le elaborazioni di tipo tecnico e le deposizioni testimoniali non hanno avuto alcun effetto di compromissione del segreto perché non hanno riguardato le informazioni contenute nei documenti.

---

<sup>52</sup> L'archivio e i documenti della missione diplomatica sono inviolabili.

<sup>53</sup> La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile.

<sup>54</sup> La persona dell'agente diplomatico è inviolabile, con divieto di arresto.

<sup>55</sup> L'agente diplomatico gode della immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario.

L'unico aspetto rilevante era peraltro la qualificazione dei documenti, che era già stata acquisita processualmente tramite la visione delle immagini registrate all'interno dell'ufficio, posto che già dai video emergeva la presenza del logo NATO sui documenti. Al motivo n.12 la difesa ripropone la questione di legittimità costituzionale della legge di ratifica degli Accordi di Ottawa per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.

In tutti i gradi di giudizio si è correttamente evidenziato che la norma è autoapplicativa e vige nel nostro ordinamento in ragione dell'avvenuta ratifica del trattato.

La Corte afferma che *"la segretezza assoluta degli archivi e documenti interni della Alleanza Atlantica è diretta conseguenza – sul piano logico, prima ancora che giuridico – della natura dell'organismo, trattandosi di una alleanza militare tra stati per scopi di comune difesa.*

*Le esigenze di pianificazione difensiva sono, per loro natura, non ostensibili, specie lì dove involgano rapporti strategici tra plurimi e diversificati attori istituzionali".*

Al motivo 13, la difesa deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., sempre sotto il profilo della valutazione delle prove solo attraverso le dichiarazioni rese dai testi su aspetti generici e non specifici.

*"Vi sarebbe stato un "cieco affidamento" nelle parole dei testimoni che hanno visionato il contenuto dei reperti, lì dove il giudice deve apprezzarne direttamente il contenuto".*

La Corte di Cassazione ritiene tale motivo inammissibile, per le ragioni già più volte esposte in parte motiva.

Afferma che: *"In sede di merito può dirsi raccolta, circa la sequenza di episodi avvenuti tra il 18 e 31 marzo del 2021 una «sovrabbondanza» di elementi di prova, quanto alla predisposizione, da parte dell'imputato della scheda MICRO SD in cui erano immagazzinate le fotografie scattate all'interno dell'ufficio (vi è prova documentale attraverso la videoregistrazione, convalidata dalle consulenze tecniche sullo smartphone) e quanto alla consegna del supporto informatico all'agente diplomatico russo in cambio di una somma di denaro (attività di polizia giudiziaria con immediato intervento e sequestro della scheda e del denaro).*

*Dunque in una ottica non parcellizzata del fenomeno ricostruttivo – come si è già evidenziato in precedenza – l'unico segmento del giudizio che si è alimentato con prova 'indiretta' è rappresentato dalla deposizione dei testimoni qualificati (in particolare Iannucci e Mannino) sui contenuti 'inaccessibili' (documenti NATO SECRET) della scheda MICRO SD.*

...

*Ma, come si è detto più volte, dette deposizioni vanno calate nell'intera dialettica processuale e hanno consentito di ricostruire – in pieno contraddittorio – le coordinate in cui si muovono le informazioni oggetto di «cessione informativa» dal Biot all' agente russo Ostroukhov, il che è pienamente sufficiente a consentire la ricostruzione dei delitti oggetto di contestazione".*

Al motivo 14 la difesa insiste sul vizio di nullità per violazione dei diritti difensivi in sede di raccolta della prova, sempre sulla base dell'inaccessibilità dei reperti, che avrebbe impedito il controesame.

Il quattordicesimo motivo è stato considerato inammissibile: una mera ripetizione degli ulteriori motivi basati proprio su tale specifico punto e, in generale, sulle modalità di realizzazione del contraddittorio.

Al quindicesimo motivo si deduce il travisamento delle informazioni probatorie quanto alla videoregistrazione degli interni dell'ufficio: secondo la difesa non sarebbe prova sufficiente in ordine all'effettiva corrispondenza tra i contenuti della scheda SD e le condotte anomale tenute dal Biot.

La difesa ha ribadito che, per la documentazione classificata digitalizzata il Biot non era in possesso di un proprio account e si sarebbe dovuto servire di un account già in uso, cosa che non è stata verificata.

Secondo la difesa, se sulla scheda SD vi erano documenti riservati o segreti, questi non erano stati fotografati dal Biot in quanto non ne aveva la disponibilità materiale (o comunque mancherebbe la prova in tal senso).

Il motivo è stato considerato inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha trattato il tema approfonditamente: la qualifica del Biot lo poneva in condizione di accedere all'intera documentazione poi riprodotta.

La Corte di Cassazione pronuncia il seguente principio di diritto: *"la condotta di procacciamento – in diritto – si realizza in chiave funzionale, lì dove il possesso della informazione, cui si accede in via diretta per ragioni di servizio, viene sviato per una finalità diversa (si veda, sul tema, Sez. I n. 11160 del 20.11.1996, rv 206230)"*.

Al sedicesimo motivo si deduce vizio di motivazione circa il fatto della avvenuta cessione della scheda MICRO SD in data 30 marzo 2021, che sarebbe secondo la difesa frutto di una mera supposizione: nessuno ha visto materialmente la cessione e dunque non può affermarsi con certezza che il supporto informatico rinvenuto sulla persona di Dmitry Ostroukhov sia stato oggetto di cessione da parte dell'imputato.

La Corte di Cassazione ritiene il motivo inammissibile: la ricostruzione difensiva contrasta con la logica comune e con le plurime circostanze indizianti tra cui le condotte registrate del Biot, le particolari cautele nell'incontro con Ostroukhov, l'immediato intervento della polizia giudiziaria che seguiva la vettura condotta dal Biot e il reperimento della scheda nella disponibilità di Ostroukhov, nonché la somma di denaro rinvenuta a mani del Biot. Ai motivi 17 e 18 la difesa deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta attendibilità delle consulenze informatiche, nonché l'inutilizzabilità di una relazione informatica proveniente da un consulente tecnico del Pubblico Ministero e depositata fuori udienza, mai acquisita al fascicolo per il dibattimento.

Anche tali motivi vengono dichiarati inammissibili e non è utile soffermarvisi.

Il motivo n. 19 torna sul concetto della qualificazione della natura *"segreta"* o *"riservata"* delle notizie contenute nella scheda MICRO SD, con quanto ne deriva in punto di qualificazione giuridica dei fatti di reato.

Secondo la difesa la natura segreta delle informazioni non è una mera presa d'atto ma il risultato di un apprezzamento e di una valutazione che avrebbe dovuto essere condotta direttamente dai giudici.

La difesa contesta l'avvenuta qualificazione giuridica del reato più grave, rappresentato dall'art.86 del cod. pen. mil. pace, in quanto rileva che siano diffuse "*notizie concernenti la forza, preparazione e difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete*".

Non si sarebbe dunque dovuto prescindere da un apprezzamento diretto del contenuto delle informazioni che erano immagazzinate nella scheda MICRO SD.

Ritiene la Corte che sia stata adeguatamente ricostruita la natura delle notizie, come più volte specificato, e dunque il motivo è infondato.

Al ventesimo motivo si deduce erronea applicazione di legge in quanto il reato avrebbe dovuto essere contestato nella forma tentata: se si dovesse ritenere avvenuto lo "*scambio*" della scheda MICRO SD tra Biot e l'agente russo, costui non ha avuto il tempo di consultare il contenuto della scheda e non ne ha avuto la effettiva disponibilità per un tempo apprezzabile.

La Corte dichiara il motivo infondato: la condotta tenuta da Walter Biot integra il reato di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio nella forma consumata e non tentata, essendo entrato il supporto magnetico contenente le informazioni nella sfera di autonoma disponibilità del soggetto destinatario, così come si è ritenuto in sede di merito.

Non è richiesta l'effettiva fruizione o cognizione della notizia oggetto di cessione, posto che il disvalore del fatto è collegato alla condotta dell'agente, che si perfeziona con la trasmissione della notizia.

I motivi dal 21 al 23 attengono al capo B) ed al trattamento sanzionatorio e quindi si rinvia alla lettura della Sentenza.

Il motivo 24 attiene alle statuizioni risarcitorie: nei motivi di appello si era rappresentata l'assenza di danno risarcibile per la mancata divulgazione effettiva delle informazioni.

Tale argomentazione non è accettabile: il danno è stato cagionato alla credibilità dei sistemi interni di controllo dei documenti classificati e all'immagine dello Stato italiano nelle relazioni internazionali.

Pertanto, la Sentenza irrogata dalla Corte d'Appello militare è definitiva e per l'effetto è stata confermata la condanna nei confronti del Biot.

### **3. Il caso BIOT nella giurisdizione ordinaria.**

Il 19 gennaio 2024 la Corte d'Assise di Roma ha condannato Walter Biot alla pena di anni 20, sulla base dei motivi che verranno di seguito riportati.

La Corte d'Assise ha ritenuto indubbio che l'azione posta in essere dal Biot fosse stata dettata anche da finalità politiche, con chiara finalità di favorire uno Stato estraneo all'Alleanza Atlantica e dunque con la "*concreta messa in pericolo degli interessi protetti dalle norme*".

Per i Giudici "*la condotta dell'imputato è stata lesiva degli interessi dell'organizzazione politica statale nelle sue strutture e anche nei rapporti con enti sovranazionali cui lo Stato aderisce*".

Una condotta che "*certamente contribuisce ulteriormente a definire nella specifica vicenda che le informazioni che stava consegnando dovevano avere una certa portata rilevante della segretezza e della riservatezza delle notizie medesime, tanto più se rivalutate alla*

*luce dei più recenti fatti geopolitici connessi alla guerra in Ucraina e alle attuali relazioni della Nato e dei Paesi dell'Alleanza con la Federazione Russa".*

*Peraltro, secondo i Giudici, il Biot "ha scelto di non rendere l'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto in flagranza di reato, e di non rendere l'esame in dibattimento, limitandosi a rappresentare, in sede di dichiarazioni spontanee, che non ha avuto accesso ai documenti segreti Nato e ai dispositivi che li contengono e, quindi, di non avere una conoscenza piena delle accuse per poter utilmente difendersi.*

*Non ha pertanto offerto alcun contributo di chiarimento o spiegazione alternativa al complessivo e nutrito quadro probatorio di rilevante gravità che lo attinge, neanche circa la condotta che ha determinato l'arresto in flagranza di reato"<sup>56</sup>.*

Nel procedimento davanti la Corte d'Assise si sono costituiti parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.

Il 10 settembre 2025 la Corte d'Assise d'Appello di Roma, Sezione I, ha depositato le motivazioni della sentenza del 3 giugno che ha confermato la condanna a carico del Biot, sulla base del fatto che il quadro probatorio ricostruito in sede investigativa e in primo grado non lasciava margini ad ipotesi alternative.

Nel presente paragrafo non ci concentreremo sulla ricostruzione fattuale, già ampiamente illustrata, bensì riporteremo passaggi specifici delle motivazioni:

*"L'incontro con scambio del 30 marzo 2021 è stato preceduto da scambi (magari non di denaro, ma di proposte, promesse, progetti, lusinghe, manifestazioni delle condizioni e degli interessi di ciascuno), incontri e contatti (quantomeno per concordare i dettagli e le modalità dell'incontro del 30 marzo): Biot non ha di certo fatto salire a bordo della sua auto un "perfetto sconosciuto".*

Riguardo alla qualifica del funzionario straniero coinvolto: *"È vero, non è stato acquisito alcun documento attestante che il funzionario russo era in possesso della patente di "spia", è stato comunque accertato che era un agente diplomatico dell'ambasciata russa accreditato presso il ministero degli Affari Esteri, o che fosse magari iscritto in un qualche albo di 007 custodito presso l'Ambasciata russa in Italia, ma l'oggetto dello scambio prezzolato e tutto il contesto delle condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda non consentono di ipotizzare che la cessione di documenti segreti e riservati sia avvenuta in favore di persona diversa da un soggetto agente per conto e nell'interesse della Russia".* Non solo.

La Corte d'Assise di Appello illustra e motiva anche in ordine alla credibilità delle fonti e alle verifiche svolte sui racconti resi in aula: *"E' opportuno anche segnalare che l'attendibilità di tutti i testimoni e la credibilità dei loro racconti è stata meticolosamente vagliata.*

*Bisognerebbe ricorrere, per una diversa lettura dei fatti, a tesi di complotti e macchinazioni ai danni dell'imputato, di cui non si avverte sentore".*

---

<sup>56</sup> ANSA, "Vendeva segreti ai russi. I giudici: azioni di Walter Biot dettate da finalità politiche", 15.04.2024.

Il 6 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha confermato la Sentenza di condanna emessa nel giudizio ordinario ed in data 26 maggio ha depositato le motivazioni.

I Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che *“la possibilità di ricostruire in termini alternativi a quelli prefigurati dalle decisioni di merito le ragioni e le modalità della consegna della scheda micro Sd, sequestrata il 30 marzo 2021, si poneva, inevitabilmente, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte...le ipotesi alternative, prospettate in termini, suggestivi ma congetturali, dal difensore del ricorrente, trascurano di considerare che le modalità dell'incontro tra Walter Biot e Dmitry Ostroukhov, che avveniva in un parcheggio del quartiere Eur di Roma, nelle adiacenze di Via Caduti della Resistenza, nel pomeriggio del 30 marzo 2021, dimostrava che l'unica ragione dell'incontro era quella di concludere lo scambio tra la scheda Micro Sd e la somma di 5.000 euro, precedentemente pattuita per la consegna dei documenti riservati”*.

A corroborare questa ricostruzione *“degli eventi criminosi la circostanza, ritenuta incontrovertibile, che Ostroukhov, dopo essere salito sul veicolo di Biot, percorreva insieme allo stesso un breve tratto di strada, concluso il quale l'autovettura si fermava per consentire al cittadino russo di scendere dal mezzo dell'imputato e allontanarsi rapidamente dal luogo della consegna della scheda.*

[...]

*La Corte di merito, peraltro, non valutava i rapporti tra Biot e Ostroukhov alla luce del solo incontro culminato nell'arresto da parte del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri, correlandoli alle residue emergenze processuali ed evidenziando, in termini condivisibili della decisione impugnata, che l'incontro con scambio del 30 marzo 2021 è stato preceduto da scambi (magari non di denaro, ma di proposte, promesse, progetti, lusinghe, manifestazioni delle condizioni e degli interessi di ciascuno), incontri e contatti (quantomeno per concordare i dettagli e le modalità dell'incontro del 30 marzo): Biot non ha di certo fatto salire a bordo della sua auto 'un perfetto sconosciuto”*.

*Ne conseguiva che “l'oggetto dello scambio prezzolato e tutto il contesto delle condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda non consentono di ipotizzare che la cessione di documenti segreti e riservati sia avvenuta in favore di persona diversa da un soggetto agente per conto e nell'interesse della Russia”*.

Di conseguenza il Biot dovrà scontare entrambe le pene, salvo non intervengano modifiche in sede di esecuzione.